

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 174 DEL 18.12.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROSATE E ASSOCIAZIONE AGIPHS DI ROSATE PER LA GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA ARCOBALENO.

Il giorno 18 dicembre alle ore 12.00, presso questa sede comunale, convocati – con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti Assenti Toscano Franco

Pasi Pierluigi De Pasquale Anna Maria Valeriani Daniela Panara Massimo Serafini Antonio Bielli Orietta

Membri ASSEGNATI 7 PRESENTI 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Viste:

- la Legge 8/11/2000 n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge 11/08/1991 n.266 "Legge quadro sul volontariato", in particolare l'art.7 che riconosce che lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art.6 della stessa legge e che dimostrino attitudine e capacità operativa;
- la L.R.. 14 febbraio 2008 n.1 "Testo Unico delle leggi in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- la Legge n.382/2000 che all'art.32, prevede espressamente la possibilità per i comuni di concedere in comodato gratuito beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e, alle organizzazioni di volontariato, previste dalla legge n.266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

Dato atto che:

- tra gli obiettivi del programma del proprio governo l'Amministrazione Comunale ha sempre incluso la promozione e la tutela delle azioni a sostegno delle persone svantaggiate e/o portatrici di handicap;
- l'Associazione AGIPHS. di Rosate, iscritta con decreto n.64958 del 12/10/1994 nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia, opera da molti anni nel settore del sociale, umanitario ed assistenziale, promozione ed organizzazione di iniziative a favore di persone svantaggiate di Rosate di altri comuni del territorio dell'Abbiatense;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 26/04/2007, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di Rosate e l'associazione A.G.I.P.H.S. di Rosate in merito alla programmazione ed organizzazione di iniziative terapeutiche, ricreative, ludiche ed attività di lavoro a favore di persone svantaggiate di Rosate, per il periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2008;

Preso atto dell'intendimento dell'Amministrazione Comunale di rinnovare la concessione dell'immobile di Via Manzoni n.6, in comodato gratuito alla predetta associazione, al fine di garantire, non solo la continuità delle iniziative ed attività a favore delle persone svantaggiate di Rosate, ma, altresì la possibilità di favorire la costituzione di una nuova *partnerschip* tra l'AGIPHS ed un altro soggetto senza scopo di lucro, che possa attuare, nell'ambito della struttura di cui trattasi, percorsi di inserimento lavorativo e, al bisogno eventuali locali protetti autorizzati per la dimora di persone in particolari condizioni di svantaggio psico-fisico;

Visto ed esaminato l'allegato schema di convenzione che si compone di n. 9 articoli, oltre le premesse ed, in particolare, l'art. 3 che prevede tra gli impegno del Comune, l'obbligo di corrispondere all'associazione, un parziale rimborso spese sostenute a sostegno dell'attività di cui trattasi, comprensivo delle spese detenute per le coperture assicurative di cui all'art. 9 comma 2 punto e) L.R. N.1/2008, pari ad €.5000,00= per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, da determinarsi con apposito provvedimento per le annualità successive;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione proposta;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili, rispettivamente, del settore Socio-Educativo e Finanziario, ai sensi dell'Art. 49 del T.U.E.L.;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui si è ampiamente detto in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di Rosate e l'associazione Agiphs di Rosate, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che la presente convenzione avrà dalla data di esecutività della presente a tutto il 31/12/2020;
- 3) Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Sociale Educativo del Comune di Rosate a sottoscrivere la convenzione ad avvenuta esecutività della presente;
- 4) Di dare atto che, con successivo e distinto provvedimento del Responsabile di Settore si provvederà ad assumere apposito impegno di spesa per l'erogazione di un contributo economico pari ad €.5000,00= per ciascuna annualità 2009, 2010, 2011, da liquidare in due distinte rate nei mesi di giugno e dicembre.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E L'ASSOCIAZIONE A.G.I.P.H.S. (Associazione Genitori Inserimento Handicappati in Società) DI ROSATE PER LA PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL DISAGIO DELLE PERSONE CON DISABILITA' ED ATTRIBUZIONE ALLA STESSA DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI N.6 ROSATE IN COMODATO GRATUITO

Premesso

- che la legge n.266/91 e la Legge della Regione Lombardia n. 1 del 14/02/2008
 Testo Unico delle Leggi regionali in materia di volontariato:
 - riconoscono il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo all'individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuovono lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconoscono la funzione di promozione culturale ed i formazione ad una coscienza della partecipazione;
 - ❖ prevedono, rispettivamente agli artt. 7 e 8 la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti ed in osservanza delle condizioni previste dagli articoli citati, per lo svolgimento di attività o servizi assunti integralmente in proprio, attività innovative e sperimentali, attività integrative o di supporto a servizi pubblici;
- che l'art.32 della Legge n.383/2000 precisa che i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- che tra gli obiettivi del programma del proprio governo l'Amministrazione Comunale ha sempre incluso la promozione e la tutela delle azioni a sostegno delle persone svantaggiate e/o portatrici di handicap;
- che l'Associazione AGIPHS. di Rosate, iscritta con decreto n.64958 del 12/10/1994 nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia, opera da molti anni nel settore del sociale, umanitario ed assistenziale, promozione ed organizzazione di iniziative a favore di persone svantaggiate di Rosate di altri comuni del territorio dell'Abbiatense;
- che al prossimo 31/12/2008 scade la convenzione in essere tra la predetta associazione ed il Comune di Rosate, per la gestione del "Centro di accoglienza Arcobaleno" di via Manzoni 6, immobile di proprietà comunale, di cui si allega planimetria, costituito da piano terra,1°piano e piano 2°, Foglio 11, Mappali 573/877/1028

Tutto ciò premesso,

TRA

L'Associazione AGIPHS, con sede a Rosate, in persona del Presidente Signora Loredana Mazzoleni, che in seguito verrà denominata Associazione,

Ε

Il Comune di Rosate nella persona della Responsabile del Settore Sociale Educativo Lavoro ed Occupazione dott.ssa Simonetta Panara che, in seguito verrà denominata Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr...... del...... esecutiva a tutti gli effetti di legge,

si intende

addivenire a delle intese finalizzate non solo, all'individuazione di modalità e condizioni, contemplate nell'atto, per la gestione dell'immobile di Via Manzoni n.6, sede dell'associazione e per la promozione ed organizzazione di iniziative e attività da svolgersi nell'ambito del complesso stesso, ma altresì a favorire la costituzione di una nuova *partnerschip* tra l'AGIPHS ed un altro soggetto senza scopo di lucro, che possa attuare, nell'ambito della struttura di cui trattasi, percorsi di inserimento lavorativo e, al bisogno eventuali locali protetti autorizzati per la dimora di persone in particolari condizioni di svantaggio psico-fisico.

A TAL FINE SI CONVIENE E STIPULA

Quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La presente disciplina i rapporti tra il Comune di Rosate e l'A.G.I.P.H.S. in merito alla programmazione ed organizzazione di iniziative terapeutiche, ricreative, ludiche, di inserimento lavorativo e di tipo residenziale a favore di persone svantaggiate di Rosate e di Comuni limitrofi, tramite utilizzo della struttura esistente appositamente realizzata e sita in via Manzoni, 6 a Rosate e denominata: "Centro Accoglienza Arcobaleno".

Il Comune lascia facoltà all'Associazione di individuare forme di collaborazione con Cooperative, altre Associazioni e/o Fondazioni necessarie per rendere la stessa accreditata a tutti gli effetti entro e non oltre il 30/06/2009

ART. 2 – FINALITA'

Tramite la presente convenzione si intende sostenere, in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà contemplati dal vigente Statuto Comunale, l'Associazione nel raggiungimento di alcune finalità quali:

- aiutare i portatori di handicap a migliorare la qualità della loro vita rendendoli, nel limite delle loro possibilità, indipendenti fisicamente, socialmente ed economicamente con lo scopo di inserirli nella società;
- supportare le famiglie nel cui ambito vivono i portatori di handicap;
- sostenere i volontari nel loro servizio;
- garantire qualora necessario una dimora ai portatori di handicap;
- facilitare inserimento lavorativo di persone considerate svantaggiate.

ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE DI ROSATE.

L'Amministrazione Comunale di Rosate, per valorizzare le progettualità dell'associazione a tutela delle persone con disabilità si impegna:

- 01. ad attribuire alla predetta Associazione la struttura comunale di via Manzoni n.6, in comodato gratuito, in stretta connessione all'attività oggetto della presente convenzione;
- 02. a realizzare le opere ed interventi di straordinaria manutenzione dell'edificio oggetto della presente convenzione;
- 03. a corrispondere un contributo economico straordinario a parziale rimborso delle spese sostenute, comprensive delle coperture assicurative di cui all'art.4 comma 3 della presente convenzione pari ad € 5000,00= annue per il 2009, 2010 e il 2011 e, da determinare con apposito provvedimento, per le annualità successive;

ART. 4 – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione si impegna, in sintonia con l'Amministrazione Comunale concedente, a:

- garantire lo svolgimento delle iniziative stabilite nel programma annuale con propria responsabilità fiscale ed assicurativa ed a collaborare alle iniziative del Comune, o di altre associazioni presenti sul territorio;
- promuovere l'inserimento lavorativo delle persone considerate svantaggiate;
- ❖ garantire una dimora protetta nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità

Inoltre l'Associazione si impegna a:

- ❖ stipulare e sottoscrivere, previo preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale di Rosate, apposite convenzioni con i Comuni della zona dell'abbiatense binaschino che dovessero chiedere ospitalità e cura per i propri cittadini;
- ❖ ad inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo alla stipula del presente atto convenzionale, al competente Settore del Comune di Rosate apposita relazione e rendicontazione contabile a consuntivo delle attività svolte e/o realizzate e delle spese sostenute nell'anno solare precedente;
- ❖ ad operare nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

Sono a carico dell'Associazione le spese:

- 01. per la pulizia dei locali, per le utenze (acqua, luce, gas), TARSU e per l'uso di una eventuale linea telefonica e di ogni altra spesa (amministrativa, materiale di consumo, ecc...) relativa all'attività svolta anche all'interno della struttura di via Manzoni n.6;
- 02. per opere ed interventi di ordinaria manutenzione dell'immobile più volte citato.

L'Associazione, infine, dovrà garantire che i propri aderenti impegnati a svolgerei le attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 della legge 11/08/1991 n.266 e L.R. N.1/2008.

Inoltre l'Associazione, prima di intraprendere la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio, manutentivo e/o di ripristino, si impegna ad avvisare per tempo il competente settore del Comune di Rosate al fine di ottenere dallo stesso la preventiva autorizzazione.

ART. 5 – DURATA

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà durata sino al 31 dicembre 2020.

ART. 6 – CLAUSOLA RESCISSORIA

La presente convenzione potrà essere dichiarata risolta, consensualmente, allorquando una delle parti denunciasse alla controparte violazioni della medesima, tali da pregiudicare la prosecuzione di una proficua collaborazione fra Amministrazione ed Associazione, o per inadempienze di una delle parti. La denuncia sarà comunicata ufficialmente alla controparte tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 20 giorni dal ricevimento della denuncia, le parti dovranno necessariamente incontrarsi, a mezzo dei propri rappresentanti, per la composizione consensuale della vertenza o per la risoluzione consensuale della convenzione stessa, determinando inoltre i parametri economici di tale decisione.

ART. 7 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Ogni articolo della presente convenzione od ogni sua parte potranno essere modificati consensualmente, anche anteriormente alla scadenza della durata della convenzione stessa, qualora

le parti lo ritengano opportuno. La modifica fa salve le disposizioni rimanenti, che resteranno obbligatorie per le parti.

ART. 8 – RINNOVO DELLA CONVENZIONE

La convenzione stessa non è tacitamente rinnovabile e le eventuali condizioni di rinnovo dovranno essere concordate tra le parti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla richiesta della presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. La presente convenzione è soggetta all'obbligo di registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, solo in caso d'uso.

Rosate,	lì			
---------	----	--	--	--

Il presidente Associazione AGIPHS Loredana Mazzoleni Il Responsabile Settore Servizi Socio-Educativo - Culturale -Sportivo Lavoro e Occupazione Dott.ssa Simonetta Panara

SEDUTA DI GIUNTA DEL 18.12.2008 n. 174 (art. 49 d.lgs. n. 267/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROSATE E ASSOCIAZIONE AGIPHS DI ROSATE PER LA GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA ARCOBALENO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole. Lì, 18.12.2008

IL RESPONSABILI DI SETTORE F.to dr.ssa Simonetta Panara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Lì, 18.12.2008

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla citata

L'Ufficio del Revisore del Conto

Lì,

IL REVISORE DEL CONTO Dott. Osvaldo Angeretti

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 28.01.2009 al 12.02.2009

Rosate, 28.01.2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione , insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 08.02.2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Rosate, 28.01.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO

F.to Dr.ssa Annalisa Fiori